

SCHEMA TIPO DI ACCORDO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - L'AZIENDA SANITARIASEDE DEL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE L ... /SNT)- E LA STRUTTURA SANITARIA, PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL MEDESIMO CORSO DI LAUREA ANNI ACCADEMICI ____/____-____/____-____/____), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA/UNIVERSITA' DI BARI SOTTOSCRITTO IN MATERIA IN DATA 22.7.2008

TRA

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro C.F. 80017210727, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof Stefano Bronzini, nato aile domiciliato per la carica in Bari, alla Piazza Umberto I n.1 – Palazzo Ateneo, nel prosieguo “Università”

E

L'A.S.L./A.O.U sede del Corso di Studio - in , C.F. n. e Partita I.V.A. , nella persona del suo legale rappresentante , nato a , il , domiciliato per la carica in , alla Via , nel prosieguo “Struttura Sanitaria di Sede”

E

La Struttura sede di tirocinio⁽¹⁾ - CF/Partita I.V.A. , nella persona del suo legale rappresentante , nato a il , e domiciliato per la carica in , alla Via..... , nel prosieguo “Struttura Sanitaria Ospitante”

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. le Università e le Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- ai sensi dell'articolo 7, lettera b) del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24.5.2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando nelle aziende ospedaliere – universitarie, nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e nelle istituzioni private accreditate, le strutture presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del surrichiamato decreto legislativo;
- i requisiti di idoneità per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelli stabiliti dal D.l. del 24.9.1997, che restano validi, giusto articolo 6 bis del D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii., fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1° del citato articolo;
- in data 22.7.2008 l'Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa e relativi allegati, per la disciplina dei principi generali dei rapporti fra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università, ai fini del funzionamento e della gestione dei corsi di laurea triennali e magistrali nelle professioni sanitarie attivati presso la stessa Università;
- in attuazione del suddetto Protocollo di Intesa e secondo lo schema di convenzione ivi allegato sub C, sono stati sottoscritti specifici accordi tra l'Università e le strutture sanitarie sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, tenute altresì ad assicurare l'espletamento delle attività di tirocinio pratico-formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea;

NOTA ⁽¹⁾: Struttura sanitaria pubblica del SSR o Struttura sanitaria provata accreditata (in questo ultimo caso è necessario inserire i dati relativi all'accREDITAMENTO)

- in particolare l'Università e l'ASL.../Azienda/Ente/, individuata quale sede di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, hanno sottoscritto l'accordo attuativo in data
- nel prosieguo, a fronte delle criticità in materia di tutoraggio per i Corsi di Laurea di che trattasi, la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994, ha approvato lo schema di Convenzione sub allegato D al Protocollo d'Intesa vigente in materia, da stipulare nelle ipotesi in cui nella struttura sanitaria sede di Corso siano assenti (o non siano presenti in numero sufficiente) le professionalità che possano rivestire la qualifica di tutors;
- l'articolo 2, comma 4, dello sopra richiamato Protocollo di Intesa ha altresì previsto: <<eventuali ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall'azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate, mediante la formalizzazione di ulteriori specifici rapporti di convenzione tra i soggetti interessati, finalizzati all'acquisizione di strutture sanitarie per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti>>;
- il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del 20.06.2023), ha espresso parere favorevole alla stipula del presente accordo attuativo;
- il D.M. n. 77 del 23.05.2022 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", alle cui prestazioni le Regioni debbono adeguarsi;
- la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994 (seduta del 25.01.2024) ha approvato il presente schema di Accordo a valere quale allegato E al Protocollo d'Intesa vigente in materia, da stipulare nelle ipotesi in cui il Consiglio di Corso di Laurea individui ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza, necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea, che possono essere soddisfatte attraverso strutture sanitarie pubbliche del S.S.R. diverse dall'azienda di riferimento e dalle Aziende sedi di corso, ovvero presso strutture sanitarie private accreditate; in particolare la stessa Commissione Paritetica ha previsto l'espresso riferimento al Decreto Ministero Salute/MEF n.77 del 23.05.2022 << Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale>>, ferma restando la prescrizione che anche presso le ulteriori sedi di tirocinio sia sempre assicurato la figura di uno o più Tutor, nel rispetto degli standard "rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1, di cui al D.l. 24.9.1997 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 272 dell'11.03.2024 ha approvato lo schema tipo di accordo attuativo allegato sub E al vigente Protocollo d'Intesa, autorizzandone la stipula da parte delle strutture sanitarie del SSR individuate quali sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie;
- il Senato Accademico (seduta del 26.03.2024) ha espresso parere favorevole in merito allo schema tipo di accordo attuativo;
- il Consiglio di Amministrazione (seduta del 28.03.2024) ha approvato lo schema tipo di accordo attuativo;
- il Consiglio del Dipartimento Universitario di Ricerca di (seduta del), su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in (seduta del....) ad esso afferente, valutate le necessità formative dallo stesso rappresentate (allegato sub 1), ha espresso parere favorevole alla stipula del presente accordo attuativo, finalizzato allo svolgimento di specifiche attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in

- che si rende necessario procedere al convenzionamento con qualificate Aziende ed Enti ubicati sul territorio, al fine di consentire, per il tempo strettamente necessario, lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo di cui all'Allegato 1.
- il Soggetto ospitante, con nota prot.n..... del, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di apposito accordo finalizzato ad accogliere presso le proprie strutture, ai fini didattici integrativi, gli studenti di cui sarà fatta richiesta di anno in anno, anche in base al numero di iscrivibili al Corso di Laurea nelle Professioni Sanitarie determinato da apposito Decreto Ministeriale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Finalità

Il presente Accordo è stipulato per lo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea di, finalizzate al soddisfacimento delle esigenze formative descritte sub allegato 1.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 2 – Tirocinio pratico-formativo

L'attività pratico-formativa è organizzata e supervisionata dal Coordinatore del tirocinio designato dal Consiglio dei rispettivi Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed è seguita da uno o più Tutor della Struttura Sanitaria Ospitante, nel rispetto dello standard "rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1".

Il tirocinio consisterà nella partecipazione degli studenti alle attività sanitarie della stessa Struttura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi descritti sub allegato 1.

Il tipo e la misura della partecipazione saranno concordati con i tutor, il responsabile dell'Ente ed il Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea.

All'inizio di ogni anno accademico Coordinatore del Corso di Laurea comunicherà alla Struttura sede di tirocinio, l'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati (allegato 2).

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale della Struttura Sanitaria Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria Ospitante si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria Ospitante, alcun diritto di tipo retributivo.

Nello svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo gli studenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di Laurea;
- osservare i regolamenti vigenti presso il Soggetto ospitante e le disposizioni impartite dal tutor;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio il responsabile della Struttura Sanitaria Ospitante o un suo delegato dovrà controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze e delle attività svolte, il diario personale dello studente (allegato 3).

ARTICOLO 3 – Tutor clinico

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente accordo attuativo, il Soggetto ospitante assicura la presenza di tutor appartenenti allo specifico profilo professionale del corso ed in possesso di titolo di studio specifico del profilo (Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge n.42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero

della Salute il 27 luglio 2000) e garantendo il rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1.

I compiti del tutor clinico di tirocinio sono:

- concorrere all'organizzazione e attuazione delle attività professionali;
- supervisionare e guidare gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionalizzante;
- valutare e certificare ciascun periodo di tirocinio;
- può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.

Il personale cui conferire il ruolo di tutor è individuato a seguito di valutazione del curriculum effettuata dal Responsabile legale della Struttura ospitante, previo parere del Consiglio di Corso di Studio.

Per consentire le procedure previste, il Soggetto Ospitante si impegna a dare comunicazione a Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea con sede presso l'ASL.../Azienda/Ente/Istituto ecc., i nominativi del proprio personale all'uopo individuato per assumere le funzioni di tutor.

Il mantenimento degli standard di personale assegnato alle funzioni di tutor deve essere confermato di anno in anno dal Soggetto Ospitante all'Azienda.

Qualora la verifica di tali standard di personale riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell'attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale o da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

ART.4 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria Ospitante si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell'art. 36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura Sanitaria Ospitante, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione contestualmente all'Università degli Studi di Bari - Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione - universitabari@pec.it e alla Struttura Sanitaria di Sede.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza presso la Struttura Sanitaria Ospitante il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui al presente accordo ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art. 5 (Trattamento dati personali)

La Struttura Sanitaria Ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs 101/2018) del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dalla Struttura Sanitaria Ospitante, è altresì, tenuto a: - seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali; - segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale; mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Struttura Sanitaria Ospitante dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

ART.6 (Formazione dei formatori)

La Struttura Sanitaria Ospitante promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea..... ed organizzati dalla Struttura stessa.

ARTICOLO 7 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa agli studenti universitari per responsabilità civile e per infortuni relativamente a danni connessi all'attività formativa istituzionale.

La Struttura Sanitaria Ospitante, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ARTICOLO 8 (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Per i fini e gli effetti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e della normativa connessa, gli studenti tirocinanti, nello svolgimento delle attività di tirocinio sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Il Soggetto Ospitante garantisce agli studenti tirocinanti:

- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione specifica in materia di sicurezza connessa alle tipologie di attività svolte dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- misure e dispositivi di protezione individuale, come per legge.

ARTICOLO 9 (Servizi agli studenti)

La Struttura Sanitaria Ospitante provvederà a garantire agli studenti tirocinanti:

- locali per attività didattiche correlate al tirocinio. L'arredamento, le utenze, le strumentazioni, i materiali e la manutenzione degli ambienti di proprietà destinati a tali attività, cedono a carico della Struttura Sanitaria Ospitante;
- spogliatoi;
- locali idonei per il consumo dei pasti / accesso alla mensa aziendale;
- divise e materiale didattico.

ARTICOLO 10 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura Sanitaria Ospitante può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta riservata indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore.

ARTICOLO 11 (Oneri assicurativi e finanziari)

Gli oneri assicurativi e finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura Sanitaria Ospitante.

Il Soggetto Ospitante si impegna, per il personale dipendente assegnato alle attività formative del Corso di Studio di, a riconoscerne l'attività in termini di crediti formativi ECM nella misura di 4

crediti per mese di tutoraggio, ai sensi del par. 3 della determina della CNFN (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) del 17 luglio 2013.

ARTICOLO 12 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente Accordo Attuativo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 13 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo ha la durata di tre anni accademici e decorre dalla data di sottoscrizione.

Il presente Accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi o alla sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa Regione/Università in materia, ovvero in conseguenza di verificate esigenze didattiche ed organizzative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché al Protocollo d'Intesa Regione Puglia/Università di Bari in materia.

ARTICOLO 14 (Disposizioni Finali)

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione del presente accordo e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa, ex articolo 6 della Legge Regionale n.36/1994.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso

Il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria Ospitante

ALLEGATO 1

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO PRESSO (Struttura Sanitaria Ospitante)

Consiglio del Corso di Laurea in delibera del

Consiglio del Dipartimento Universitario di delibera del

Consiglio della Scuola di Medicina – seduta del

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERIODO DI TIROCINIO

ALLEGATO 2

PROGRAMMAZIONE DEL TIROCINIO PRESSO (...Struttura Sanitaria Ospitante.....)

Corso di Laurea in

ANNO ACCADEMICO

PERIODO	NOMINATIVO STUDENTE IN TIROCINIO	ANNO DI CORSO
Dal .../.../..... al .../.../.....		
Dal .../.../..... al .../.../.....		

DATA: _____

FIRMA: Il Coordinatore del Corso di Laurea

ALLEGATO 3 – pagina 1

DIARIO DEL TIROCINANTE PRESSO (....Struttura Sanitaria Ospitante.....)

ANNO ACCADEMICO

Nominativo:..... Nato/a a: Prov. (.....)il

Codice Fiscale:..... iscritto/a al Anno di corso Corso di Laurea

matricola n.....

Struttura Sanitaria Ospitante

Presidio.....

Servizio/Reparto.....

Tutor:

Periodo di tirocinio: dal al

Valutazione:

DATA : _____

FIRME: (Il Tutor clinico) _____ (Studente in tirocinio)

ALLEGATO 3 – pagina 2

DIARIO DEL TIROCINANTE PRESSO (....Struttura Sanitaria Ospitante.....)

Nominativo: iscritto/a al Anno di corso del Corso di Laurea
matricola n.....

REGISTRO DELLE PRESENZE

DATA	DALLE ORE ALLE ORE.....	FIRMA DEL TIROCINANTE

DATA : _____

FIRME: (Il Tutor clinico) (Il Rappresentante Legale della Struttura sanitaria Ospitante)